STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 43

Giudizio disciplinare in relazione all'azione di risarcimento

Il mancato esercizio dell'azione di risarcimento nei confronti del dipendente da parte del terzo danneggiato, la reiezione della domanda da parte del giudice adito, come pure le rinuncie o transazioni, non escludono che il fatto, la omissione o il ritardo del dipendente possano essere perseguiti dall'Azienda, qualora concretino infrazioni disciplinari.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	III — Obblighi e garanzie del personale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-43-giudizio-disciplinare-in-relazione-all-azione-di-risarcimento/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it